



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI INDUSTRIALE,
L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

DIV. XI – ECONOMIA E INDUSTRIA DELLO SPAZIO, INDUSTRIA AERONAUTICA E DELLA DIFESA

VISTA la legge 24 dicembre 1985, n. 808 riguardante “*Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico*”;

VISTO l'articolo 346 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), in particolare il comma 1, lettera b);

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2014 riguardante la disciplina per l'invocazione dell'articolo 346 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della Sicurezza Nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2014, n. 108, recante regolamento per l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15/3/2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;

VISTO il Decreto Ministeriale 28 maggio 2019 registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2019 recante i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione dei progetti finanziati ai sensi della legge n. 808 del 1985, nonché per la definizione delle spese per il funzionamento del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica;

VISTO il Decreto Ministeriale 28 settembre 2023 “Disciplina degli interventi di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, per il finanziamento dei progetti funzionali alle esigenze di sicurezza nazionale”;

RITENUTO di emanare, in forza delle previsioni del DM di cui al visto precedente, un bando per la presentazione dei progetti e delle domande di finanziamento da parte delle imprese;

TENUTO CONTO delle risorse finanziarie disponibili;

DECRETA

Art. 1 (Definizioni)

Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*Ministero*”: il Ministero delle imprese e del Made in Italy;
- b) “*Decreto*”: Decreto Ministeriale 28 settembre 2023, in GU n.255 del 31 ottobre 2023;



- c) “*contratto di rete*”: il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
- d) “*progetti 808 essenziali per la Sicurezza Nazionale*”: progetti di ricerca e sviluppo il cui finanziamento secondo le modalità previste nel presente decreto, sia compatibile con quanto disposto dall’articolo 346, comma 1, lettera b) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
- e) “*Registro delle imprese*”: Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi d’Imprese (RNI), istituito presso il Ministero della difesa dalla legge 9 luglio 1990 n.185, al fine di censire le imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento;
- f) “*PMI*”: le piccole e medie imprese, come definite sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 con il quale è stata adeguata la definizione di piccola e media impresa alla vigente disciplina comunitaria in materia (Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003);
- g) “*Comitato 808*”: Comitato per lo sviluppo dell’industria aeronautica di cui all’articolo 2 della legge n. 808 del 1985;
- h) “*organismo di ricerca*”: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
- i) “*infrastruttura di ricerca*”: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell’informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o “distribuite” (rete organizzata di risorse);
- j) “*TRL*”: *Technology Readiness Level*. Indice basato su una scala di valori da 1 a 9, definiti come segue:
 - 1. Osservazione dei principi di base;
 - 2. Formulazione dei concetti di base;
 - 3. Verifica analitica e sperimentale del concetto tecnologico e/o delle sue caratteristiche;
 - 4. Validazione, in laboratorio, di componenti;
 - 5. Validazione, in ambiente significativo, di componenti;
 - 6. Dimostrazione con prototipo di sistema/sottosistema in ambiente significativo;
 - 7. Dimostrazione con prototipo di sistema in ambiente operativo;
 - 8. Qualificazione al volo;
 - 9. Sistema in servizio e missione completata con successo.



Art. 2 **(Imprese ammissibili)**

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 6 le imprese che svolgono prevalentemente attività industriale nel settore aerospaziale, ovvero che, nei due esercizi antecedenti la presentazione della domanda, abbiano avuto un fatturato medio di almeno il 50% per le grandi imprese o di almeno il 25% per le PMI da attività di costruzione e trasformazione di aeromobili, motori, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali, meccanici ed elettronici.

Tali imprese devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Avere una stabile organizzazione in Italia;
- b) Essere regolarmente costituite ed iscritte nel *Registro delle imprese*;
- c) Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- d) Essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal *Ministero*;
- e) Non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea 249/1 del 31 luglio 2014.

La verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità è demandata al *Ministero*.

Le imprese di cui al presente articolo possono presentare i progetti di cui all'articolo 5 anche congiuntamente fra loro, a condizione che le imprese associate non siano superiori a cinque.

2. In tal caso i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso al *contratto di rete* o ad altre forme di collaborazione effettiva e coerente con l'articolazione e gli obiettivi del progetto; deve essere inoltre individuata l'impresa capofila con il ruolo di referente nei confronti del Ministero per la realizzazione del progetto e di rappresentanza delle imprese partecipanti.

Art. 3 **(Aree tecnologico produttive di intervento)**

1. Per le finalità del presente decreto e ai fini della presentazione e valutazione dei progetti, sono individuate le seguenti aree tecnologico produttive, con riferimento al settore aerospaziale:
- a) velivoli a pilotaggio remoto per sorveglianza, acquisizione obiettivi ed esplorazione, compresi quelli idonei a operare a media quota con lunga autonomia (UAV MALE) e per combattimento (UCAV);
 - b) sistemi di addestramento aeronautico militare intermedio e avanzato;
 - c) sistemi/velivoli ad ala fissa da combattimento di sesta generazione;
 - d) velivoli militari ad ala rotante ad elevate prestazioni;
 - e) sistemi satellitari militari ad elevate prestazioni e protezione;
 - f) componenti Radar Assorbenti (RAM), radome Frequency Selective Surface (FSS), componenti in materiali a bassa tracciabilità infrarossa e/o acustica;
 - g) componenti ad alto grado termico per motori aeronautici e spaziali;
 - h) sistemi Active Electronically Scanned Array (AESA) e di rivelazione ad onde millimetriche con relative tecnologie e componenti elettronici integrati;
 - i) sistemi con o senza equipaggio idonei a contrastare le minacce da ordigni esplosivi improvvisati (IED);
 - j) sensori acustici attivi e passivi, sensori integrati elettroottici e radar multispettrali a scansione elettronica;
 - k) sistemi con capacità C4ISR operative complesse e di difesa cibernetica;
 - l) sistemi di guerra elettronica, acustica e contrasto alle minacce IR (DIRCM);
 - m) sistemi crittografici di nuova generazione e relativi algoritmi di cifratura;
 - n) dispositivi di guida e sensori per sistemi ISR e d'armamento con o senza equipaggio, con particolare riferimento a quelli stand-off;



- o) sistemi AI per l'ottimizzazione multi-fisica di un sistema da combattimento a bassa osservabilità;
- p) sistemi per il supporto alla navigazione, anche in contesto Global Navigation Satellite System (GNSS)-denied (Assured PNT);
- q) algoritmi per l'elaborazione avanzata di dati/informazioni provenienti da sensori multipli (on-board ed off-board);
- r) sistemi di supporto all'interazione/collaborazione tra pilota e velivolo e/o e sciame di velivoli unmanned cooperanti;
- s) sistemi autonomi;
- t) sistemi di propulsione aeronautici e relativi sottosistemi per velivoli di sesta generazione
- u) sistemi di generazione e gestione efficiente dell'energia elettrica a bordo del velivolo in ottica "more-electric aircraft";
- v) sistemi e tecnologie innovative di comunicazione Low Probability of Detection (LPD) e Low Probability of Intercept (LPI) Line of sight (LOS) e Beyond Line of sight (BLOS) intra-velivolo, tra velivoli e verso terra;
- w) sistemi avionici resilienti ad attacchi cyber;
- x) sistemi e tecnologie a supporto della prognostica e della manutenzione predittiva di componenti e sistemi militari;
- y) sistemi per l'addestramento avanzato di piloti (a terra ed in volo) e manutentori;
- z) sistemi d'arma ad energia diretta laser;
- aa) microchip.

Art. 4

(Termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento)

1. Le domande di ammissione ai finanziamenti, redatte conformemente agli appositi moduli, disponibili sul sito web del MIMIT, nei formati PDF e Excel da creare e redigere secondo le "Linee guida per la creazione di documentazione accessibile" indicate dall'AgID – Agenzia per l'Italia Digitale, devono essere presentate allo sportello del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le pmi e il made in Italy, Div. XI – Economia e industria dello spazio, industria aeronautica e della difesa, a partire dal 01/07/2024 (dalle ore 12:00), al 31/10/2024 (entro le ore 16:00) a pena di esclusione e irricevibilità, con allegata tutta la documentazione prevista, esclusivamente mediante PEC all'indirizzo dgind.div11@pec.mimit.gov.it . Le domande e gli allegati dovranno essere firmati digitalmente.
2. Le domande di cui al comma 1 devono, a pena di esclusione, essere corredate dei seguenti documenti:
 - a) Domanda di finanziamento in formato PDF, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato "DOMANDA" – firma digitale visibile formato PDF – PADES (impresa singola o imprese associate);
 - b) Relazione tecnica in formato PDF, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato "RELAZIONE" – firma digitale visibile formato PDF – PADES;
 - c) Rilevazione costi in formato PDF, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato "RILEVAZIONE COSTI" – firma digitale visibile formato PDF – PADES e copia in formato "EXCEL";
 - d) Dichiarazione PMI.
3. Le informazioni contenute nei documenti prodotti per le finalità del presente decreto, qualora non rechino una classifica di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n.124



sono comunque trattate con modalità che ne tutelino la riservatezza e ne consentano la conoscibilità soltanto ai soggetti che hanno necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni o incarichi istituzionali.

Art. 5 **(Progetti, costi e spese ammissibili)**

1. Sono ammissibili ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del *Decreto i progetti 808 essenziali per la Sicurezza Nazionale*, ai sensi dell'articolo 346, comma 1, lettera b) del TFUE, che si pongano l'obiettivo di sviluppare, nell'ambito delle aree tecnologico produttive di cui all'articolo 3, sistemi, sottosistemi e componenti raggiungendo un *TRL* non inferiore a sei e non superiore a otto.
2. In ragione dell'elevato livello di finanziamento pubblico concedibile, del carattere innovativo dei progetti e della necessità di mitigarne il rischio tecnologico, il loro sviluppo dovrà essere articolato in fasi della durata minima di un anno solare e massima di due anni solari equivalenti (24 mesi), ciascuna caratterizzata dal raggiungimento di obiettivi e risultati intermedi. Alla verifica di tali obiettivi saranno dedicate specifiche attività progettuali di presentazione dei risultati al *Ministero*, in accordo a quanto previsto dall'articolo 11, in esito alle quali potrà essere confermato il regolare svolgimento della successiva fase progettuale oppure disposta la sua anticipata conclusione. L'idoneità dei progetti a concretizzare quanto statuito deve emergere già in sede di compilazione della modulistica di richiesta (*obiettivi, "albero del progetto", percorso realizzativo*), con uno specifico cronoprogramma che evidenzi le principali milestone progettuali relative alle singole fasi individuate.
3. Per i progetti di cui al comma 1, sono ammissibili al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, le seguenti tipologie di costi e spese sostenuti per la loro realizzazione, a partire dall'esercizio finanziario dell'anno di presentazione della proposta progettuale, determinati secondo i seguenti criteri:

A. Costi del personale (riferibile a personale tecnico, ricercatori e altro personale ausiliario, dipendente o in rapporto di collaborazione, direttamente impiegato nelle attività del progetto di ricerca e sviluppo).

I costi del personale sono costituiti dal costo diretto del personale dipendente e non dipendente e da una componente di costi indiretti/spese generali.

A.1. Personale dipendente

I costi ammissibili riguardano il personale dipendente dell'impresa beneficiaria, limitatamente a ricercatori, tecnici e altro personale effettivamente impiegato nella realizzazione del progetto per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. È escluso da questo ambito il personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.

Le ore dedicate giornalmente al programma da ciascun addetto devono essere rilevate in apposito registro di presenza, che sarà articolato per attività svolta e per mese, del quale ciascun soggetto richiedente dovrà dotarsi per ognuna delle unità operative presso le quali è previsto lo svolgimento del programma.

Il costo ammissibile al finanziamento dovrà essere determinato in base alle ore effettivamente dedicate al progetto, valorizzate al costo orario. Per il calcolo del costo orario si forniscono le seguenti indicazioni:

- per ogni dipendente impegnato nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, esclusi i compensi per lavoro straordinario e diurne, maggiorata degli oneri di legge e contrattuali, anche differiti);



- il “costo orario” sarà calcolato per ogni dipendente dividendo tale costo effettivo annuo lordo per il numero di ore lavorative nell’anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l’impresa, dedotto il 5% delle ore per assenze dovute a cause varie.

Le eventuali ore di lavoro straordinario imputabili al progetto sono ammissibili nel limite di quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti e saranno, in ogni caso, valorizzate al costo orario come sopra determinato.

A.2. Personale non dipendente

Riguarda il personale con contratti di lavoro non subordinato (es. contratti di collaborazione o di somministrazione”), impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto A.1. Il costo ammissibile al finanziamento, per il personale impegnato esclusivamente nel progetto, è determinato in relazione ai costi contrattuali complessivi sostenuti dall’impresa beneficiaria. Per il personale non esclusivamente impegnato nel progetto, il relativo costo è determinato in proporzione all’effettivo impegno temporale nelle attività del progetto stesso.

Il costo complessivo ammissibile del personale non dipendente non può essere superiore al 15% del costo complessivo del personale dipendente di cui al punto A.1.

A.3. Quota costi indiretti/spese generali

Il costo totale del personale, dipendente e non dipendente, impegnato nella realizzazione del progetto, è aumentato della quota di costi indiretti/spese generali ad esso imputabili, risultante dalla sommatoria delle seguenti componenti:

Personale indiretto: costo effettivo annuo lordo del personale amministrativo aziendale, inclusi i dirigenti, calcolato con le modalità di cui al punto A.1; la relativa quota ammissibile è determinata sulla base del rapporto fra il numero delle ore di lavoro dedicate alla realizzazione del progetto e il numero delle ore di lavoro complessivamente svolte da tutto il personale dipendente dell’impresa.

Spese generali e di funzionamento aziendale così determinate:

- costi sostenuti per energia elettrica, acqua, combustibili e fluidi per gli impianti; la relativa quota ammissibile è determinata sulla base del rapporto fra il numero delle ore di lavoro dedicate alla realizzazione del progetto e il numero delle ore di lavoro complessivamente svolte da tutto il personale dipendente dell’impresa;
- costi sostenuti per le manutenzioni degli immobili, impianti e macchinari direttamente utilizzati per la realizzazione del progetto, in rapporto al loro utilizzo, in tutto o in parte, per il progetto stesso;
- costi sostenuti per affitti e/o canoni di locazione relativi alle strutture e/o ai beni direttamente utilizzati per il progetto, in rapporto al loro utilizzo, in tutto o in parte, per il progetto stesso (sono esclusi i beni comunque finanziati con incentivi pubblici);

Ammortamenti: sommatoria delle quote degli ammortamenti relativi ai beni materiali e immateriali utilizzati per il progetto come riportati nel bilancio dell’esercizio, in rapporto al loro effettivo utilizzo, in tutto o in parte, per il progetto stesso; sono esclusi i beni finanziati nell’ambito del progetto e quelli comunque finanziati con incentivi pubblici.

Con riguardo alle componenti costi per manutenzione, affitti e/o canoni e ammortamenti sopra indicate, le imprese dovranno presentare un’analitica descrizione dei costi attribuiti a ciascuna di esse ed esplicitare le modalità di calcolo utilizzate per la determinazione della relativa quota



imputabile al progetto. Qualora tale descrizione analitica con relativa determinazione della quota dei costi imputabili al progetto non fosse possibile, potranno essere utilizzate le stesse modalità di calcolo per la voce costi per energia elettrica, acqua, combustibili e fluidi per impianti (rapporto fra ore di lavoro dedicate al progetto e ore di lavoro svolte da tutto il personale aziendale).

I costi aziendali faranno riferimento a ciascuno degli esercizi finanziari interessati, in tutto o in parte, dalla realizzazione del progetto; la rendicontazione a consuntivo dovrà basarsi sui dati economici risultanti dai relativi bilanci aziendali, le cui voci saranno opportunamente disaggregate per dimostrare l'effettiva pertinenza con la realizzazione del progetto di ogni singola voce di costo.

B. Costi di strumentazioni e attrezzature

In questa voce rientrano i costi delle strumentazioni e delle attrezzature, nuove di fabbrica, per il periodo e nella misura in cui sono utilizzati per le attività del progetto. Se le strumentazioni e le attrezzature non sono utilizzate per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono ammissibili solo i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del programma. Nella determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni ci si atterrà, quindi, ai criteri seguenti:

- il costo delle attrezzature e delle strumentazioni, utilizzate esclusivamente per il progetto, è determinato in base all'importo della fattura al netto di IVA, inclusi eventuali dazi doganali, spese di trasporto, imballo ed eventuale montaggio, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali;
- per le attrezzature e le strumentazioni utilizzate in modo non esclusivo per il progetto, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, è ammesso al finanziamento in misura proporzionale all'uso effettivo per il progetto stesso.

Nel caso di strumentazioni e attrezzature acquisite con il sistema della locazione finanziaria, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati dall'impresa beneficiaria nel periodo di realizzazione del progetto, al netto di interessi, oneri assicurativi e altre spese connesse al contratto. Non sono ammessi i contratti di locazione finanziaria riguardanti beni già di proprietà dell'impresa beneficiaria del finanziamento, come, ad esempio, il leaseback.

C. Servizi di consulenza e prestazioni di terzi

Questa voce riguarda i servizi di consulenza e le prestazioni di terzi utilizzate esclusivamente ai fini del progetto, per l'attività di ricerca e sviluppo, compresa l'acquisizione di risultati di ricerche, brevetti, know-how e diritti di licenza nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato.

I servizi di consulenza e le prestazioni di terzi devono essere affidati a terzi attraverso lettere di incarico o contratti.

Per quanto riguarda l'acquisizione di risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza:

- il costo dei beni immateriali, da utilizzare esclusivamente per il programma, è determinato in base alla fattura al netto di IVA;
- il costo dei beni immateriali, utilizzati non in modo esclusivo, è ammesso al finanziamento in proporzione all'uso effettivo per il programma.

Nel caso consulenze e prestazioni di terzi affidate a soggetti "collegati", che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa beneficiaria quali soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate, l'impresa stessa dovrà presentare a consuntivo anche uno specifico rendiconto delle attività del soggetto "collegato".



D. Costi dei materiali Questa voce riguarda i costi per le materie prime, componenti, semilavorati, materiali di consumo specifico utilizzati per la realizzazione del progetto.

Si precisa che non sono ammissibili i costi dei materiali minuti o di consumo generico quali, ad esempio, attrezzi di lavoro, minuteria metallica, elettrica, articoli per le protezioni del personale, cd-rom, carta per stampanti.

I costi sono determinati in base alla fattura al netto di IVA, inclusi eventuali dazi doganali, spese di trasporto e imballo, con l'esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. Nel caso di utilizzo di materiali prelevati dal magazzino, il costo è quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

E. Costi indiretti/spese generali. (Inclusi alla voce A. Costi del personale)

Si precisa che, per quanto riguarda le strumentazioni e attrezzature, i materiali e i servizi di consulenza, non saranno considerate ammissibili spese di importo inferiore a 500 euro, al netto di IVA. Si precisa, inoltre, che nelle apposite schede-costi, la descrizione dei beni o delle prestazioni deve essere indicata in modo chiaro, evitando l'uso di codici o sigle non comprensibili. L'impresa beneficiaria del finanziamento deve dotarsi di un sistema di contabilità o di una adeguata codificazione che consenta di rilevare distintamente tutti i costi e le spese riferiti alle attività e alle transazioni relative al progetto finanziato.

4. Non sono ammessi al finanziamento progetti comportanti costi e spese, riconosciuti ammissibili, inferiori a 5 milioni di euro se presentati da singole imprese o a 7 milioni di euro se presentati da imprese associate.
5. I progetti devono avere una durata non inferiore a due e non superiore a cinque anni.
6. Su richiesta motivata delle imprese beneficiarie, il *Ministero* può concedere proroghe del termine di ultimazione del progetto fino ad un massimo di complessivi trentasei mesi.
7. I progetti devono essere stati avviati nell'anno solare di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, pena la revoca, non oltre tre mesi dalla data del decreto di concessione.

Art. 6

(Finanziamenti agevolati)

1. Per i progetti di cui all'articolo 5 sono concessi finanziamenti a tasso zero nella misura massima del 100% dei costi/spese ammissibili.
2. I finanziamenti concessi sulla base del presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse, in qualsiasi forma, per i medesimi costi/spese.

Art. 7

(Analisi istruttoria e valutazione delle proposte progettuali)

1. Il *Ministero*, decorso il termine finale per la presentazione delle domande di finanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, verificati i requisiti e le condizioni di ammissibilità nonché la coerenza dei progetti con le finalità previste dal *Decreto*, sottopone alla Segretariato Generale per la Difesa le proposte progettuali per una analisi preliminare e prima valutazione in merito alla riconducibilità di suddette proposte agli interessi essenziali per la Sicurezza Nazionale. In esito alle risultanze dell'analisi, per i progetti ritenuti ammissibili, il *Ministero* attiva la procedura prevista dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2014, riguardante la disciplina per l'invocazione dell'articolo 346 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
2. Il *Ministero*, in collaborazione con i membri esperti del *Comitato 808*, effettua un'istruttoria tecnico-economica con la quale sono determinate le spese ammissibili del progetto, attraverso la verifica della pertinenza e della congruità delle stesse.



3. Qualora nel corso di svolgimento dell'attività istruttoria risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il *Ministero* si riserva la facoltà di chiederli alle imprese mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC, assegnando un termine congruo per la loro presentazione non superiore a 30 (trenta) giorni, prorogabile per una sola volta, per giustificati motivi, per ulteriori 10 (dieci) giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro i predetti termini, la domanda di finanziamento decade.
4. Nella valutazione delle proposte progettuali si terrà conto dei criteri stabiliti dall'articolo 7, comma 2, del *Decreto*, ovvero:
 - a) innovatività del progetto;
 - b) qualità tecnica della proposta progettuale;
 - c) capacità tecnica dell'impresa proponente;
 - d) sostenibilità economico-finanziaria del progetto;
 - e) solidità del business plan e/o del business model associato al progetto.
5. Al termine dell'attività istruttoria condotta sulle proposte progettuali eleggibili, le proposte e gli esiti sono sottoposti alla valutazione e al parere del Comitato 808 ai fini dell'ammissione o rigetto ai finanziamenti previsti dal *Decreto*.

Art. 8

(Concessione ed erogazione dei finanziamenti)

1. Con apposito decreto del *Ministero*, sulla base della proposta del *Comitato* e tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, è concesso il finanziamento e sono specificati gli impegni delle imprese beneficiarie riguardo agli obiettivi, tempi, modalità di realizzazione dei programmi, i conseguenti adempimenti, le condizioni e il piano di erogazione e di restituzione del finanziamento, nonché le condizioni per l'eventuale revoca e l'interruzione dello stesso.
2. Il Decreto sarà trasmesso mediante comunicazione PEC all'impresa beneficiaria, che dovrà restituirlo sottoscritto digitalmente per accettazione entro il termine di 30 giorni. Con la sottoscrizione del decreto di concessione, l'impresa beneficiaria assume gli obblighi derivanti dal decreto stesso. Per i programmi che prevedono collaborazione fra almeno due imprese, ciascuna impresa presenta la domanda per la parte di competenza ed è destinataria di apposito provvedimento di concessione, per il quale è obbligata nei confronti del Ministero. L'impresa indicata come capofila ha esclusivamente funzioni di referente tecnico e di coordinamento del programma. Nel caso in cui una delle imprese associate rinunci alla realizzazione del progetto si applicherà quanto previsto all'art. 10.
3. I finanziamenti possono essere concessi anche a singole fasi dei progetti, fermo restando che la prosecuzione del finanziamento delle ulteriori fasi di progetto, fino alla conclusione, è subordinata alla disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.
4. Su richiesta dell'impresa beneficiaria può essere erogata un'anticipazione nella misura massima del 20% del finanziamento concesso, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo, escutibile a prima richiesta.
5. Con successivi decreti, in relazione agli stati di avanzamento dei progetti, sulla base di apposite rendicontazioni presentate dalle imprese beneficiarie, è determinato a consuntivo l'importo del finanziamento effettivo che è erogato, coerentemente con il piano indicato nel decreto di concessione, in una o più quote annuali in relazione alle disponibilità pluriennali delle risorse sul bilancio del Ministero.



Art. 9 (Restituzione finanziamenti)

1. I finanziamenti di cui all'articolo 6 devono essere restituiti, senza interessi, dalle imprese beneficiarie nella misura del 20% dell'importo erogato per le *grandi imprese* e del 10% per le *PMI*.

La percentuale di restituzione dell'importo erogato può essere portata anche per le grandi imprese al 10% nel caso in cui risultino da esse presentate e ammesse a consuntivo finale, spese per un valore maggiore o uguale al 25% dei costi del progetto relative a:

- a) contratti di sub fornitura stipulati con PMI in possesso dei requisiti di ammissibilità ai finanziamenti di cui all'articolo 2;
 - b) servizi di ricerca contrattuale forniti da organismi di ricerca e infrastrutture di ricerca.
2. La restituzione è effettuata in dieci rate annuali costanti a decorrere dall'anno successivo all'erogazione a saldo del finanziamento, fatta salva la facoltà di prevedere, su istanza delle imprese, la restituzione delle somme dovute in un numero di rate annuali inferiore a dieci. In alternativa, le imprese possono optare, in fase di presentazione della domanda, per una decurtazione del finanziamento di cui all'articolo 6 di importo pari alla percentuale di finanziamenti da restituire.

Le modalità di restituzione possono essere modificate (ove applicabile) solo per straordinari motivi connessi ad eventuali situazioni di difficoltà economica e finanziaria dell'impresa beneficiaria.

Art. 10 (Variazioni)

1. Le variazioni riguardanti i progetti o le imprese proponenti devono essere tempestivamente comunicate al *Ministero* e accompagnate da idonea documentazione e relazione tecnica. Il *Ministero*, qualora le variazioni siano tali da modificare sostanzialmente il progetto approvato, si riserva di sottoporle all'esame del Comitato e di adottare i provvedimenti del caso, ivi compresa la revoca, anche parziale, del finanziamento (con annessa ridefinizione del piano delle restituzioni in funzione delle somme erogate).

Art. 11 (Accertamenti, monitoraggio e valutazione d'impatto)

1. Per le attività di controllo e monitoraggio dello stato di realizzazione dei progetti si applica quanto previsto dal DM 28 maggio 2019 registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2019. In particolare, oltre alle preordinate verifiche di obiettivi e risultati intermedi di ciascuna fase progettuale, di cui all'articolo 5, comma 2, il *Ministero* può disporre, anche a campione, in qualsiasi momento, gli accertamenti ritenuti necessari ai fini del rispetto dei requisiti e delle condizioni di fruizione del finanziamento. A tal fine, l'impresa beneficiaria del finanziamento deve tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi ai costi rendicontati per almeno i tre anni successivi al completamento del progetto finanziato.
2. Nei 10 anni successivi alla conclusione del progetto le imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui all'articolo 6, sono tenute, su richiesta del *Ministero*, a fornire dati ed informazioni sull'impatto e sui risultati della loro realizzazione.

Art. 12 (Revoche)

1. Il Ministero dispone la revoca, anche parziale del finanziamento concesso nel caso di:
 - a) verifica della sopravvenuta assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, sia soggettivi che riferiti al programma, ovvero di documentazione irregolare per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
 - b) mancata realizzazione del progetto, fatti salvi casi di forza maggiore;



- c) sopravvenute modifiche societarie o riguardanti la situazione economica e finanziaria dell'impresa tali da compromettere o rendere impossibile il completamento del progetto finanziato e/o la restituzione del finanziamento concesso.

Il Ministero dispone la revoca nei casi in cui, anche nel periodo di restituzione del finanziamento, vengano meno le condizioni e il requisito della stabile organizzazione in Italia dell'impresa beneficiaria.

Il Ministero dispone la revoca parziale relativamente alle fasi non svolte del progetto, nel caso di sua anticipata conclusione, di cui al precedente articolo 5, comma 2.

Art. 13
(Risorse finanziarie)

1. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto si provvede con le risorse destinate al finanziamento della legge n. 808 del 24 dicembre 1985.

IL DIRETTORE GENERALE
(Paolo Casalino)